

ESENTE



12712/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 14/01/2016 - CC

R.G.N. 17175/2014

Acc. 12712

Rep. *—*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17175-2014 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO RECENZANO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO INTERNO, QUESTURA DI ROMA, QUESTURA
DI AGRIGENTO, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in
carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrenti* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l'Avvocato FRANCESCO PRECENZANO; difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

<<1. – Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta del Questore di proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, del sig. ██████████ cittadino nigeriano, il quale aveva presentato domanda di protezione internazionale allorché era già trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione.

Il Tribunale ha giustificato l'assenza di un interprete e della stessa persona trattenuta all'udienza svoltasi per decidere sulla proroga (alla quale era presente il solo difensore) con il rilievo che non risultava alcuna richiesta dell'interessato di essere sentito e che comunque non esiste un diritto del medesimo in tal senso.

2. – Il sig. ██████████ ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, cui l'amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2008, viene riproposta l'eccezione di lesione del diritto di difesa e del contraddittorio per l'assenza, all'udienza di proroga, di un interprete e della stessa persona trattenuta, nonché per il mancato avviso della fissazione dell'udienza al difensore.

3.1 – Il motivo è fondato sotto l'assorbente profilo della mancata audizione del trattenuto.

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste dall'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 – cui rinvia l'art. 21, cit. – per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento (Cass. 13117/2011, 15279/2015). Non ha dunque fondamento neppure l'argomentazione, adottata dal Tribunale, secondo cui avrebbe dovuto essere la persona trattenuta a chiedere di partecipare all'udienza: l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286, cit., dispone invero che "l'interessato ... è condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza", senza prevedere la necessità di una sua richiesta in tal senso.

4. – Il secondo motivo, con cui si lamenta il difetto di motivazione sulle predette eccezioni del ricorrente, resta assorbito.>>>

che tale relazione è stata ritualmente comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

CONSIDERATO

Che il collegio condivide quanto esposto nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo scaduti i termini per provvedere alla proroga;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna la parte controricorrente alle spese processuali, liquidate in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2016

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

Depositata in Cancelleria

Oggi, 20 GIU. 2016



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni